Agenzia Entrate

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali

Risposta n. 80

OGGETTO : Qualificazione fiscale delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario. Articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214- Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212.

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La Federazione istante, associazione che rappresenta la maggior parte dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario della Provincia di ALFA, fa presente:

- "che i consorzi sono enti non commerciali che svolgono attività istituzionale e, quindi attività senza finalità economica;
- che in particolare la normativa vigente ha sempre considerato la fornitura di acqua per l'irrigazione come attività istituzionale e, quindi, non imponibile ai fini delle imposte dirette ed IVA;
- che i contributi consortili venivano determinati in relazione alla superficie dei terreni posseduta dai singoli consorziati, come unico parametro di riferimento;
- che con delibera della Giunta Provinciale del 9 maggio 2017 n. 505 la Provincia ha varato disposizioni per il riparto dei costi del servizio irriguo.

  Al fine del riparto dei costi relativi al servizio irriguo, il beneficio di disponibilità irrigua, come definito dall'art. 30, comma 6, lettera c) della legge

provinciale 28 settembre 2009, n. 5 è stato statuito mediante indici da determinare come segue:

a) i consorzi suddividono il loro comprensorio in aree omogenee per l'irrigazione, definite come territori serviti da una rete irrigua autonoma alimentata da una o più fonti comuni;
b) a ciascuna area omogenea sono associati i corrispondenti centri di costo nei quali vengono rilevati i costi di servizio irriguo;
c) in ogni area omogenea il beneficio di disponibilità idrica è quantificato dagli oneri sostenuti dal consorzio per la realizzazione, manutenzione e per la gestione della rete irrigua e dei relativi impianti;
d) gli oneri connessi al servizio di irrigazione sono costituiti da due componenti: costi di esercizio e costi di costruzione e manutenzione;
e) la tariffa binomia relativa al servizio irriguo è composta da: una quota fissa ed una quota variabile;
f) la ripartizione della quota fissa tra i proprietari viene operata proporzionalmente alla superficie irrigabile tenendo conto del sistema di distribuzione irrigua adottato;
g) la quota variabile è espressione dei costi di esercizio sostenuti dal consorzio per il servizio irriguo all'interno di ciascuna area omogenea;
h) i consorzi provvederanno ad applicare i presenti criteri di riparto delle spese a partire dall'anno finanziario 2018."

Tutto ciò premesso, la Federazione, dopo aver richiamato gli articoli 29 e 30 della citata legge provinciale n. 5 del 2009 che regolano i criteri per la ripartizione della spesa tra i proprietari consorziati e definiscono le diverse tipologie di beneficio conseguibile dall'attività dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, fa presente che con deliberazione della Giunta Provinciale n. XX del YY sono state approvate le disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici.

L'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati è uno degli strumenti individuati a livello comunitario per perseguire un uso efficiente delle

risorse idriche anche in relazione alla nuova politica per lo sviluppo rurale ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e dell'accordo di Partenariato.

Con la citata delibera provinciale n. XX del YY vengono determinate le modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo.

In sostanza, tutti i consorzi destinatari della nuova normativa sono obbligati all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi.

La nuova normativa modifica completamente i criteri di determinazione del contributo consortile che non sono più basati esclusivamente sulla superficie posseduta, ma sono determinati in base ad una tariffa binomia costituita da una quota fissa ed una variabile.

La quota "fissa" è riferita ai costi che il consorzio sostiene per la costruzione, per la manutenzione, per l'amministrazione e per l'assicurazione della rete irrigua. Detta quota rappresenta l'onere da sostenere per garantire la disponibilità di acqua e prescinde dal reale utilizzo. Essa misura quindi il beneficio potenziale arrecato ai terreni che vengono serviti dalla rete irrigua e possono essere irrigati.

La ripartizione e l'ammontare del contributo viene determinato proporzionalmente alla superficie posseduta.

La quota "variabile" è riferita ai costi di esercizio sostenuti dal consorzio per il servizio irriguo. Nel caso siano disponibili le registrazioni dei volumi (misuratori installati) effettivamente utilizzati per l'irrigazione dei singoli terreni, la ripartizione della quota variabile viene effettuata proporzionalmente ai volumi stessi.

Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, l'applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti titolari di concessioni irrigue che non provvedono ad adempiere agli obblighi imposti relativamente all'installazione dei misuratori dei consumi.

In sostanza per ogni singolo consorziato il contributo consortile è determinato in relazione ai volumi utilizzati. Di conseguenza, si determina una quantificazione diversa non più basata sulla superficie posseduta.

Considerato quanto sopra, la Federazione istante si pone il problema se le novità

introdotte dalla citata norma provinciale abbiano o meno una rilevanza anche dal punto di vista fiscale. A tale proposito fa presente che sono coinvolti tutti i consorzi di bonifica, irrigui e di miglioramento fondiario della Provincia ALFA, rappresentati dall'istante; ritiene, conseguentemente, opportuno conoscere quale sia la valenza dal punto di vista fiscale dei contributi consortili determinati applicando i nuovi criteri.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Federazione ritiene che la nuova normativa non abbia alcuna influenza ai fini fiscali, in considerazione del fatto che lo scopo della stessa è quello di incentivare il risparmio della risorsa idrica per l'irrigazione collettiva nella Provincia ALFA, sostituendo il criterio di determinazione dell'entità del costo dell'acqua con un nuovo criterio più articolato ed in linea con la normativa europea (Direttiva del Parlamento europeo 2000/60/CE).

Le nuove norme avrebbero, secondo l'istante, la finalità di regolamentare e quantificare i volumi prelevati ed utilizzati ad uso irriguo sulla base dei parametri definiti in concessione. L'istante ritiene, in sostanza, che i consorzi di bonifica, irrigui e di miglioramento fondiario mantengano la qualifica di enti non commerciali per lo svolgimento dell'attività istituzionale quale è quella della costruzione, manutenzione degli impianti e l'irrigazione dei terreni compresi nel perimetro del proprio comprensorio.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, stabilisce che "le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non *costituiscono attività commerciale".*

La disposizione, come affermato dal Consiglio di Stato con il parere reso dalla sezione terza, in data 7 maggio 1991, n. 292, ha natura interpretativa e persegue la

finalità di eliminare un consistente contenzioso che era sorto in merito alla natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed al conseguente trattamento fiscale.

Tramite lo strumento legislativo, infatti, viene affermata la natura non commerciale delle attività istituzionali proprie svolte dai Consorzi di bonifica ai sensi delle vigenti disposizioni, escludendo che essi possano essere intesi quali enti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di natura commerciale.

In proposito, con circolare n. 28 del 28 ottobre 1991 è stato chiarito che, in base alla disposizione di cui al comma 1-bis del predetto articolo 1, i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono da ricondurre tra gli enti non commerciali.

Conseguentemente non costituisce provento di natura commerciale qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai Consorzi in argomento dallo Stato e da enti pubblici, al pari dei contributi versati dai consorziati sempreché dette somme siano percepite nell'esercizio dell'attività propria dei Consorzi ed in conformità alle finalità istituzionali dei Consorzi medesimi.

Pertanto, come altresì precisato con la citata circolare n. 28 del 1991 non sono assoggettabili ad imposta i contributi consortili e gli altri proventi derivanti dall'attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica attesa anche l'impossibilità di parificare la distribuzione delle acque d'irrigazione ad una mera "erogazione" di servizio, come quelli dell'acqua, gas, luce elettrica, da identificare nell'attività di distribuzione di utenze a soddisfacimento prevalente di un interesse del consumatore, laddove il servizio del Consorzio è assolto prioritariamente nell'interesse generale della bonifica del comprensorio.

Quanto sopra rappresentato, relativamente al caso di specie, si ritiene che le nuove disposizioni provinciali sopra richiamate, che mirano a sostituire il preesistente criterio di determinazione dell'entità dei contributi consortili con un nuovo criterio più articolato, non più basato esclusivamente sulla superficie dei terreni ma anche sui volumi d'acqua utilizzati, al fine di incentivare il risparmio della risorsa idrica per l'irrigazione collettiva in linea con la normativa europea (direttiva 2000/60/CE del

Parlamento Europeo), non abbiano riflessi sulla qualificazione fiscale di non commercialità delle attività istituzionalmente proprie svolte, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, sancita dal citato articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214.

In sostanza, nel condividere la soluzione prospettata dall'interpellante, si ritiene che, in base alla disposizione di cui al comma 1-bis del predetto articolo 1 del DL n. 125 del 1989, i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario mantengano la qualifica di enti non commerciali.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente